

CASSAZIONE net

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ANTONIO MANNA

CATERINA MAROTTA

IRENE TRICOMI

ROBERTO BELLE'

ILEANA FEDELE

Presidente

Consigliere

Consigliere-Rel.

Consigliere

Consigliere

Oggetto:

LICENZIAMENTI DIMISSIONI PUBBLICO **IMPIEGO**

Ud.01/03/2023 PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 8509/2022 R.G. proposto da:

RF , domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO ERNESTO MARIA MURDOLO

-ricorrente-

contro

Sezione provinciale di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso domiciliata ex



- CASSAZIONE ...

 Numero registro generale 8509/2022

 Numero registro generale 8509/2022

 CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato de diffesso della problemationa 7377/2023

 CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato de diffesso della problemationa 7377/2023

 CANCELLERIA della CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 49/2022

 depositata il 19/01/2022, R.G. n. 914/2021.

 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023 dal Consigliere IRENE TRICOMI.

 Il Procuratore Generale in persona del Sostituto Procuratore dott.

 STEFANO VISONÀ, visto l'art. 8-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 1. RF , già dirigente cat. F, liv. 6, CCNL ANPAS, dipendente della _ , sez. Prov. Catanzaro, impugnava il licenziamento in tronco irrogatogli deducendone la natura ritorsiva dello stesso, in quanto intimato a seguito e per effetto della rottura, all'inizio del luglio 2017, della relazione sentimentale che aveva intrattenuto sin dal luglio 2012 con la Presidente della _ L sez. CZ, in subordine l'illegittimità del recesso per insussistenza dei fatti contestati, e comunque per sproporzione della sanzione espulsiva.

 2. Il Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso, il Tribunale di Catanzaro ha affermato sussistenti, sulla base della prova testimoniale, gli episodi di insubordinazione contestati, riconducibili alla mancata osservanza, da parte del dipendente, degli orari di lavoro contrattualmente stabiliti e al rifiuto di svolgere alcune mansioni, situazione che aveva creato un disagio anche tra i colleghi del ricorrente, e che doveva pertante escludersi la nullità ritorsiva del licenziamento, dal momento che la conflittualità esistente tra le parti, per ragioni di carattere meramente sentimentale, seppur poteva essere stata concausa del contegno assunto dalle parti e parti, per ragioni di carattere meramente sentimentale, seppur poteva essere stata concausa del contegno assunto



ASSAZIONE *net*

della conseguente cessazione del rapporto di lavoro, non la contro in contro unico determinante del licenziamento, essendosi per contro venuto a creare in ambito lavorativo una situazione insostenibile.

Il Tribunale ha affermato, comunque, l'illegittimità del licenziamento sotto il profilo della proporzionalità, anche alla luce delle pregresse modalità di svolgimento della prestazione.

Riconosceva la tutela obbligatoria (2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto) e rigettava domanda di pagamento indennità sostitutiva del preavviso.

3. La Corte d'Appello, adita in sede di reclamo, ha accolto l'impugnazione incidentale proposta dalla L. Sezione provinciale di Catanzaro nei confronti del lavoratore e ha dichiarato la legittimità del licenziamento irrogato allo stesso il 17 agosto 2017, e ha assorbito il reclamo principale con cui il lavoratore aveva chiesto l'indennità di mancato preavviso e l'indennità risarcitoria nella misura massima prevista dalla legge.

4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il lavoratore prospettando due motivi di ricorso.

5. Resiste con controricorso la L. Sez. Prov. Catanzaro.

6. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è dedotta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115, 116, 244, cod. proc. civ., art. 2697, cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 4, cpc.

Assume il ricorrente che la Corte d'Appello, nell'affermare che i comportamenti accertati nell'istruttoria concretano una forma di insubordinazione grave posta in essere dal lavoratore, tale da rendere congrua la misura espulsiva adottata a carico dello stesso, e nel dipingere un soggetto noncurante del compiti da svolgere, degli orari da rispettare, aveva omesso di esaminare fatti decisivi. Nel caso di specie non vi era solo una differente valutazione del fatto

CASSAZIONE .net

storico, ma il mancato esame di fatti storici decisivi andi productione productione.

Ciò, sia con riguardo alle prove testimoniali, sia con riguardo a documentazione probatoria prodotta da parte ricorrente (in nota 3 in calce alla pagina 7 è riportato testo di un asserito messaggio whatapp, di cui, tuttavia, non è indicata né il luogo di produzione o allegazione nei giudizi di merito).

La motivazione della Corte d'appello era quindi viziata dall'omesso esame di fatti storici decisivi.

La Corte d'Appello aveva ritenuto che la misura espulsiva fosse determinata da un costante generale atteggiamento di sfida e di disprezzo del lavoratore nei confronti della parte datoriale, di per sé solo idonea a far venir meno il permanere delle indispensabili elemento fiduciario, e fosse giustificata dalle modalità comportamentali con cui il lavoratore ricorrente ha rifiutato di compiere le attività già fissate nel mese di agosto.

Assume il ricorrente che in tal modo la Corte d'Appello ha pretermesso la documentazione depositata in atti e le risultanze testimoniali, da cui unitamente si evinceva che la motivazione del licenziamento era da ricercare nella fine della relazione affettiva tra il ricorrente e la Presidente dell'Ente datore di lavora, e non nelle contestazioni effettuate a ridosso del periodo di assenza del lavoratore per ferie durante il mese di agosto.

La motivazione in esame poteva qualificarsi apparente.

2. Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale ha affermato con esplicita statuizione che la confilittualità esistente tra le parti, per ragioni di carattere meramente sentimentale, seppur possa essere stata concausa del contegno assunto dalle parti e della conseguente cessazione del rapporto di lavoro, non ha costituito il motivo unico determinante del licenziamento, così peraltro escludendo il motivo ritorsivo.

Tale statuizione non risulta dalla sentenza di appello aver formato oggetto del reclamo principale proposto dal lavoratore, né

CASSAZIONE net

- CASSAZIONE New York of the Cassazione and the Cassazione special speci

CASSAZIONE New York of the Cassage o

La Corte d'Appello ha affermato che la circostanza che ciò sia numero di raccolta generale 8737/2023 avvenuto, non solo il 31 luglio, ma in maniera reiterata anche do paone 28/03/2023 aver ricevuto l'ordine di servizio suddetto, costituiva elemento che denotava un costante generale atteggiamento di sfida e di disprezzo nei confronti della parte datoriale, di per sé solo idonea a far venir meno il permanere dell'indispensabile elemento fiduciario.

Atteso che la Corte d'Appello ha dato atto che una modifica dell'orario di lavoro del ricorrente era intervenuta in modo chiaro e definitivo solo il 24 luglio, ne discende che la legittimità del recesso è stata affermato con riguardo al mancato rispetto dell'orario di lavoro in un limitato arco temporale di pochi giorni.

Tale statuizione non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati, che richiedono un più ampio vaglio di contesto oggettivo e soggettivo, ai fini della valutazione della sussistenza della giusta causa di recesso.

- 5. La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo nei sensi di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Catanzaro in diversa composizione.
- 6. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d'Appello di Catanzaro in diversa composizione.

In caso di diffusione della presente ordinanza vanno omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1º marzo Data pubblicazione 28/03/2023 2023.

Il Consigliere estensore Irene Tricomi

Il Presidente Antonio Manna

